

Arrampicate, attività del tempo libero o vacanze: l'assicurazione AVS offre tutela in caso di trattamento medico di primo soccorso richiesto nelle prime 24 ore, recupero, trattamento terapeutico, rimpatrio o trasferimento. La quota associativa dell'Alpenverein include la copertura assicurativa che offre ampia protezione in tutto il mondo.

Spese assicurate

| COPERTURA | INTERNO* | ESTERNO** |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Spese di recupero | al massimo 25.000 € | |
| Trattamento terapeutico | al massimo 2.000 € trattamento medico di primo soccorso richiesto nelle prime 24 ore | al massimo 10.000 €; trattamento ambulatoriale al massimo 2.000 € |
| Rimpatrio dall'estero | | al massimo 100% dei costi |
| Trasferimento in patria | al massimo 25.000 € incl. spese di recupero | |
| Trasporto del defunto | al massimo 25.000 € incl. spese di recupero | |
| Servizio di emergenza | Via Tyrol Air Ambulance (TAA) per rimpatrio, trasferimento e il soggiorno ospedaliero | |

*Interno: In patria del membro

**Estero: Protezione mondiale esclusa le aree a nord del Circolo polare artico (ad eccezione dei territori nazionali di Norvegia, Svezia e Finlandia) e a sud del Circolo polare antartico.

La copertura assicurativa è valida a livello mondiale, durante le prime 8 settimane di ogni viaggio all'estero, che si tratti di infortuni durante le attività del tempo libero o di malattia.

La copertura assicurativa comprende i seguenti servizi:

Spese di recupero

Le spese di recupero sono le spese sostenute dalle organizzazioni di soccorso autorizzate per la ricerca e/o il recupero e il trasporto fino alla strada percorribile più vicina o fino alla struttura sanitaria più vicina dell'assicurato, ferito, illeso o deceduto, a seguito di un evento coperto dall'assicurazione.

Il risarcimento massimo previsto per persona e per evento assicurato è di 25.000 €.

Rimpatrio dall'estero

Rimborso delle spese sostenute per il trasporto dell'assicurato, se indicato da un giudizio medico, entro le prime otto settimane di un viaggio all'estero, dal Paese estero verso un istituto ospedaliero nazionale o nel luogo di residenza, compreso il costo di trasporto di una persona vicina al trasportato.

Il rimpatrio è condizionato, al di là della trasportabilità dell'assicurato:

- a) dalla sussistenza di un grave pericolo di vita o
- b) quando l'assistenza medica praticabile sul luogo non corrisponde agli standard applicabili in patria o
- c) quando il trattamento richiesto da un punto di vista medico non è offerto sul luogo o non può essere ottenuto o
- d) qualora la prognosi preveda un ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni.

Il trasporto qui descritto deve essere eseguito dalla TAA (TyrolAirAmbulance) indicata sulla tessera socio. Altrimenti potranno essere rimborsati solo al massimo 750 €.

Trasferimento dell'assicurato in patria

Rimborso delle spese sostenute per il trasferimento dell'assicurato, da un istituto ospedaliero nazionale a un altro istituto ospedaliero nel luogo di residenza o nei dintorni, compreso il costo di trasporto di una persona vicina al trasportato. Il risarcimento massimo previsto per ciascun evento assicurato è di 25.000 €.

Il trasferimento deve essere eseguito da un'organizzazione di soccorso, autorizzata dall'assicurazione.

Trasporto del defunto

Rimborso delle spese sostenute per il trasferimento dell'assicurato defunto fino al luogo del funerale in Europa, compreso il costo di trasporto di una persona vicina al trasportato. Il risarcimento massimo previsto per ciascun evento assicurato è di 25.000 €.

Il trasporto deve essere eseguito da un'istituzione autorizzata dall'assicurazione.

Nel caso in cui il trasferimento o trasporto siano stati preceduti da un recupero, per la presente prestazione assicurativa vale il risarcimento massimo previsto per le spese di recupero, cioè pari a un massimo di 25.000 €.

Spese per il trattamento terapeutico all'estero

Rimborso delle spese sostenute all'estero, nelle prime otto settimane di un viaggio all'estero, per

- a) trattamento terapeutico inderogabile dal punto di vista medico, compresa la somministrazione di medicine da parte del medico
- b) un trasporto necessario dal punto di vista medico, verso l'ospedale idoneo più vicino

Il risarcimento massimo per persona e viaggio all'estero è pari a 10.000 €, tenuto conto che tale importo comprende i costi del trattamento ambulatoriale e dei medicinali somministrati per un massimo di 2.000 €.

Spese per il trattamento terapeutico in patria

Rimborso delle spese sostenute in patria per il trattamento medico di primo soccorso richiesto (entro 24 ore dall'evento assicurato). Il risarcimento massimo previsto per persona e per evento assicurato è di 2.000 €.

Esclusioni

Non è prevista alcuna copertura assicurativa per eventi assicurati:

1. in cui l'assicurato è alla guida di un aeromobile (o di altri velivoli sportivi), nella misura in cui ai sensi della legge italiana sia richiesta un'autorizzazione, e anche come qualsiasi altro membro dell'equipaggio di un

aeromobile e in caso di utilizzo di un veicolo spaziale. La copertura assicurativa offre però tutela per gli eventi assicurati subito dall'assicurato in quanto passeggero in aeromobili a motore. Tali aeromobili devono essere omologati per il trasporto aereo di persone.

2. che accadono all'assicurato a seguito della sua partecipazione a eventi di guida come conducente, passeggero o occupante di un veicolo a motore, incluse le sessioni ufficiali di allenamento e di qualificazione, durante le quali l'obiettivo è percorrere una determinata distanza nel più breve tempo possibile o superare ostacoli o terreni accidentati.

3. in caso di partecipazione a competizioni a livello provinciale, nazionale o internazionale, di sci nordico o alpino, snowboard, free-styling, bob, skibob, slittino e skeleton, nonché durante gli allenamenti ufficiali per tali manifestazioni; ad eccezione della partecipazione a concorsi di arrampicata, in qualità di socio di un'organizzazione iscritta alla relativa federazione nazionale (FASI).

4. che si verificano quando l'assicurato tenta o commette reati penali, per i quali il dolo costituisce elemento del reato;

5. che sono direttamente o indirettamente causati da eventi bellici o di guerra civile. La copertura assicurativa offre però tutela nel caso in cui l'assicurato si trovi in viaggio all'estero in territori inaspettatamente colpiti da eventi bellici o guerra civile (rischio di guerra passivo). Tale copertura scade 7 giorni dopo l'inizio della guerra o della guerra civile sul territorio dello stato in cui l'assicurato sta soggiornando. Questa estensione non si applica in caso di viaggi in o attraverso stati il cui territorio è già colpito da guerra o guerra civile. La copertura assicurativa non offre alcuna tutela anche in caso di attiva partecipazione a un tale evento nonché per incidenti causati da armi atomiche, biologiche e chimiche e in connessione con una guerra o una situazione simile alla guerra tra Cina, Francia, Regno Unito, India, Giappone, Russia o USA.

6. causati da disordini interni, quando l'assicurato ha preso parte a tali disordini, dalla parte degli agitatori;

7. che sono direttamente o indirettamente causati dagli effetti di armi nucleari, chimiche o biologiche,

- da energia nucleare,

- o dall'influsso di radiazioni ionizzanti secondo quanto previsto dalla versione attuale della legge sulla radio-protezione, ad eccezione di quelle somministrate per trattamenti terapeutici a seguito di un evento assicurato;

8. che interessano l'assicurato a seguito

- di un tentativo di suicidio,

- di un turbamento della coscienza, se dovuti all'influenza di alcool, sostanze che causano dipendenza o medicinali.

9. per danni alla salute causati durante trattamenti terapeutici o interventi sul corpo dell'assicurato. La copertura assicurativa offre tutela però nel caso in cui i trattamenti terapeutici o gli interventi siano dovuti a eventi assicurati.

10. Non è prevista alcuna copertura assicurativa inoltre per lesioni e infortuni che l'assicurato si sia procurato a seguito di un confronto fisico con una o più persone, purché l'assicurato abbia preso parte attivamente a questo alterco o si sia esposto, anche se solo per negligenza, al rischio di una simile lesione attraverso un'azione attiva (per esempio a seguito di una provocazione fisica o verbale, nel tentativo di risolvere il conflitto fisico di parti terze o simile).

L'assicurazione non prevede alcuna copertura assicurativa quando l'assicurato a causa del suo comportamento nell'ambito di un confronto fisico, durante il quale lui stesso è rimasto ferito e per la cui lesione o infortunio si richieda l'intervento dell'assicurazione, sia stato condannato penalmente o il procedimento penale sia stato concluso in modalità di diversione.

11. subito dall'assicurato durante lo svolgimento di attività professionali o altra attività retribuita per le organizzazioni di soccorso, nel corso di operazioni di salvataggio organizzate o altre attività per conto dell'organizzazione di soccorso. Le attività retribuite dei membri dell'associazione delle guide alpine o dei maestri di sci dell'Alto Adige in qualità di accompagnatori e accompagnatrici in montagna o delle guide di mountain bike munite di autorizzazione da parte delle autorità preposte sono comprese nell'assicurazione. Anche le altre attività svolte per conto dell'organizzazione di soccorso sono comprese nell'assicurazione.

12. a seguito di un'attività sportiva retribuita e del relativo allenamento.

Per "retribuito" si intende quando l'assicurato riceve più di un semplice rimborso delle spese sostenute durante la pratica sportiva.

13. a seguito dell'uso di mezzi motorizzati. Fanno eccezione però gli eventi assicurati in seguito all'uso di mezzi

motorizzati e di funivie e ascensori tra la residenza dell'assicurato e le località in cui si persegue il raggiungimento dello scopo statutario dell'associazione e/o dove si svolgono attività sportive di montagna per il raggiungimento dello scopo statutario dell'associazione, quali per esempio escursioni e gite in montagna, arrampicata, sci, sci-alpinismo, snowboard, discesa fluviale con pagaia, canyoning e/o si utilizzano biciclette sportive, mountain bike e biciclette da trekking amatoriali. Questi luoghi possono essere raggiunti percorrendo vie dirette o indirette da e verso la residenza dell'assicurato, anche con interruzioni in termini di tempo.

Inoltre, l'assicurazione non copre le spese sostenute nei seguenti casi:

14. Cure sanitarie in corso prima della partenza per il viaggio.
15. Cure per malattie croniche salvo i casi di attacchi o ricadute acuti.
16. Le cure, se queste sono la ragione del viaggio all'estero.
17. Cure odontoiatriche, salvo quelle applicate nel primo soccorso per il lenimento immediato di dolori acuti.
18. Trattamento terapeutico, rimpatrio o trasporto in caso di interruzione di gravidanze, parti e le visite inerenti, salvo i casi di parto precoce quando questo avviene con un anticipo di oltre due mesi dalla data presunta per il parto naturale.
19. Trattamenti cosmetici, soggiorni termali o per terapie riabilitative.
20. Non sono coperti i disturbi patologici derivanti da reazioni psicologiche (per esempio: psicosi, nevrosi), anche se sono state causate da un evento assicurato.
21. Test per rilevare la presenza di infezioni virali (per esempio test di diagnostica bio-molecolare, test antigenici e test antigenici fai-da-te)
22. vaccinazioni
23. Eventi che si verificano a più di 6.000 metri di altezza o a nord del Circolo polare artico (ad eccezione dei territori nazionali di Norvegia, Svezia e Finlandia) e a sud del Circolo polare antartico.

Durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa è garantita allorché la quota associativa sia stata regolarmente corrisposta prima del verificarsi dell'evento. La copertura assicurativa ha inizio un giorno dopo l'avvenuto pagamento della quota associativa e termina il 31 gennaio dell'anno successivo, purché entro tale data sia stato effettuato il pagamento della quota per il nuovo anno. Altrimenti la copertura assicurativa scade il 31 dicembre.

Nel caso in cui il sinistro avvenga nel periodo dal 1° al 31 gennaio, e il versamento della quota associativa per il nuovo anno non fosse ancora stato effettuato, la liquidazione delle prestazioni avviene solamente se viene corrisposta la quota associativa per l'anno corrente e se risulta regolarmente corrisposta quella dell'anno precedente.

Chi è assicurato?

Sono assicurati tutti i membri dell'AVS che abbiano pagato la quota associativa per l'anno corrente e che risiedano nel territorio europeo, in senso geografico, o in uno stato che si affaccia sul Mediterraneo. Anche i soci esentati dal versamento della quota associativa sono assicurati purché siano noti a AVS e siano in possesso di una tessera socio.

Come comportarsi in caso di incidente o malattia?

Prima del rimpatrio, del trasporto o del trasferimento è assolutamente necessario contattare il servizio di emergenza 24h-Notfallservice della Tyrol Air Ambulance; in caso contrario, l'importo massimo rimborsabile ammonterà a 750 €.

In caso di denuncia di danni per recuperi, di trattamento medico ambulatoriale, e per questioni di responsabilità civile verso terzi o di necessità di assistenza legale, si prega di contattare la direzione provinciale dell'AVS. Il modulo per la denuncia di danni può essere scaricato sul sito www.alpenverein.it in downloads. La denuncia del sinistro avviene in forma scritta, con l'indicazione di tutte le informazioni utili e allegando la documentazione relativa ai fatti.

Rimpatrio da tutto il mondo



Servizio di emergenza della Tyrolean Air Ambulance (TAA)
Tel +43 (0)512 / 22422
taa@taa.at – www.taa.at

I dati relativi al contatto sono riportati sulla tessera associativa!

- Notfallservice (servizio di emergenza) h24 – giorno e notte
- Valutazione medica in tutto il mondo tramite un sistema sanitario specializzato
- Assistenza medica e psicologica di emergenza
- Anticipo dei costi per il soggiorno ospedaliero all'estero
- Impiego di mezzi aerei appositamente attrezzati per trasporti di emergenza

SOLO PER ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

Assicurazione per la responsabilità civile

Gli associati AVS sono assicurati, in tutto il mondo, per la responsabilità di danni a persone o cose fino al valore di € 15.000.000,- qualora il danno sia stato causato dall'attività associativa.

Assistenza legale

Gli associati AVS sono assicurati in tutta l'Europa per l'assistenza legale o stragiudiziale fino a 30.000 € a persona ed evento, contro l'accusa di colpa grave in seguito all'espletamento di un'attività associativa.

Per attività associativa s'intende:

La partecipazione a tutte le iniziative dell'AVS, indette a livello di sezioni o dall'associazione generale.

La base contrattuale

Risulta dalle convenzioni pattuite dall'AVS con le compagnie di assicurazione e dalle condizioni generali indicate negli accordi contrattuali.

La copertura assicurativa è prevista secondo il principio di sussidiarietà. Ciò comporta che le prestazioni saranno erogate solamente se per la copertura non sussista l'obbligo di prestazione da altre assicurazioni (previdenza sociale, assicurazione privata) e per il valore non coperto da queste ultime. Non esiste alcun diritto al rimborso quando le prestazioni alla persona assicurata sono state o dovrebbero essere state fornite in forma gratuita.

Contatti

AVS – direzione provinciale

Via Giotto 3, I-39100 Bolzano
Tel +39 0471 978141
office@alpenverein.it
www.alpenverein.it